COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Ordinanza del Sindaco
N°. 9 del 21/02/2024.

Oggetto: AREA ATTREZZATA DENOMINATA “PARCO DEI GORGHI” UBICATA IN VIA LAMBORGHINI A CENTO LOC. RENAZZO - ISTITUZIONE DIVIETO DI ACCESSO AI CANI

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

IL SINDACO

Richiamato il Regolamento Comunale per la tutela degli animali Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 settembre 2007 n. 117, in particolare l'Art. 18 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche c. 1. Ai cani accompagnati dal proprietario/detentore, muniti di guinzaglio, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche, i giardini ed i parchi pubblici. c. 2. Nei casi previsti da specifiche disposizioni normative, è fatto obbligo di utilizzare oltre al guinzaglio anche l'apposita museruola. c. 3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi come le aree giochi per bambini o quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, in applicazione di specifiche ordinanze sindacali. c. 4. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti di circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti alle persone non vedenti o altri diversamente abili.

Dato atto la "Convenzione per il mantenimento dell'area polifunzionale I Gorghi nella frazione di Renazzo" tra la Partecipanza agraria di Pieve di Cento e il Comune di Cento, adottata da Delibera del Consiglio comunale il 8/08/2018 rif. Prot. 42341 del 2018, nella quale si identifica l'area al N.C.T. del Comune di Cento al Foglio 34, mappali 1750-1752 a al N.C.U. ai mappali 1751 e 1753 di proprietà della Partecipanza agraria di Pieve di Cento. All'art. 1 di tale convenzione la Partecipanza si rende disponibile a garantirne "la fruizione e l'uso collettivo dell'area" che viene gestita dal "Comitato per la valorizzazione dei Gorghi".

Dato atto che l'area è stata attrezzata e ad oggi comprende giochi per bambini, un percorso vita, maceri e una struttura polivalente ad uso promiscuo per attività ricreative in gestione al Comitato.

Richiamate le premesse della convenzione sulla natura del Parco: "Rivolto soprattutto al mondo giovanile e scolastico, è punto di raccolta per la riscoperta delle tradizioni ed usi locali e, nel contempo, si propone come luogo di svago, sport e come punto d'aggregazione della comunità tutta".

Considerato che all'interno di tale area la vasta platea di utenti si reca per attività ricreative e culturali, e che si sono moltiplicate le segnalazioni di cani lasciati liberi di vagare incustoditi, che provocano timore negli utenti, ed i cui detentori spesso non raccolgono le deiezioni, con evidenti problemi igienici per chi fruisce dell'area parco e dell'area ricreativa.

Ritenuto che l'area risulta come a scopo ricreativo per bambini e di fatto rientra nelle definizioni delle aree di cui al richiamato art. 18 c. 3 del Regolamento Comunale sulla tutela degli animali, e pertanto sia possibile vietare l'ingresso ai cani al suo interno in considerazione delle ragioni esposte al precedente paragrafo ed a tutela dell'incolumità degli utenti e della tutela dell'igiene pubblica.

Visto il Dlgs 267/2000
Visto il RD 27/07/1934 nr 1265 Testo Unico Leggi Sanitarie

ORDINA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, a tutela della pubblica incolumità ed igiene,

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

E’ FATTO DIVIETO ASSOLUTO di accesso ai cani accompagnati dal proprietario o altro detentore all’interno dell’area Parco dei Gorghi di via Lamborghini a Cento località Renazzo.
Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti di circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti alle persone non vedenti o altri diversamente abili.
I trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. 7 /bis del Dlgs 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.
Cmv Servizi Srl ed Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati dell’apposizione della necessaria segnaletica.
A norma dell'Art.3/4 comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60gg, dalla pubblicazione, al TAR.
La presente sia comunicata a
CMV SERVIZI SRL PEC
UFFICIO TECNICO COMUNALE MAIL
CARABINIERI PEC

Il Sindaco
ACCORSI EDOARDO / InfoCamere S.C.p.A.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____ Il Pubblico Ufficiale _____

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.